

# **STATUTO INTERNO**

## **UILDM**

**(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)**

### **Sezione di Torino**

*Organizzazione di Volontariato - ODV (D. Lgs. 117/2017)*

---

#### **ART. 1 - COSTITUZIONE**

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - SEZIONE DI TORINO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve "UILDM TORINO ODV" che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in Torino (TO), Via Cimabue 2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### **ART. 2 - PUNTUALIZZAZIONE GIURIDICA**

L'Associazione è articolazione territoriale della UILDM Nazionale ODV, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1° maggio 1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio Statuto e da un suo Regolamento. L'associazione UILDM TORINO ODV ha comunque la totale autonomia giuridica, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 3 - SEDE**

La sede operativa della Sezione è in Torino, Via Cimabue 2.

L'Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Torino e nell'ambito della regione del Piemonte.

## **ART. 4 - FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità e impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'Articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
  - rappresentare le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l'opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
  - divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
  - adoperarsi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali per una piena integrazione sociale delle persone disabili;
  - contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e

- sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- favorire la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disabili;
  - promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione dell'autonomia e della vita indipendente delle persone disabili;
  - promuovere e sostenere, anche economicamente secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e all'erogazione di servizi sociali e sociosanitari a favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari e altre malattie genetiche;
  - curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale e fornire consulenze di esperti.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **ART. 5 - COLLABORAZIONI**

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

## **ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 7 - I BENI**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili nell'osservanza delle norme civilistiche in vigore e secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale della UILDM Nazionale ODV.

I beni mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni immobili dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 8 - I SOCI**

Possono essere Soci dell'Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età e abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo fino al compimento della maggiore età.

L'adesione all'Associazione avviene con le modalità stabilite nel Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale ODV.

La qualità di "Socio" si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico per tutto il territorio nazionale ed è stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM.

Soci sono coloro che svolgono prestazioni volontarie, gratuite e spontanee, anche come componenti degli organi statuari, e/o contribuiscono, anche economicamente, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con l'attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I Soci hanno diritto:

- alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita e all'attività dell'Associazione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni e in possesso dei requisiti richiesti nel presente Statuto;
- a una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali.

I Soci hanno il dovere di:

- osservare le norme dello Statuto sociale, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche nella sfera privata, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;

- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui si è a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

## **ART. 10 - I RAPPORTI CON I SOCI**

I rapporti con i Soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso unilaterale del Socio, che deve essere presentato per iscritto;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) radiazione;
- e) decadenza per sopraggiunta incompatibilità a norma dell'Art. 22, ultimo comma.

## **ART. 11 - DISCIPLINA**

Ai Soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità dell'infrazione commessa:

- censura;
- sospensione dello status di associato fino a un massimo di dodici mesi;
- radiazione o esclusione.

La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari e in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

La censura e la sospensione vengono comminate dal Consiglio Direttivo. La radiazione è comminata dall'Assemblea dei Soci.

## **ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. Organo di Controllo;
5. Organo di Revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo. I titolari delle cariche sociali sono assicurati come i Soci Volontari.

## **ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti nel Registro dei soci della Sezione in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di marzo. Essa è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. Sarà diramato tramite posta ordinaria con almeno otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a due volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da un altro Socio. Un Socio non può avere più di tre deleghe.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare le linee generali dell'azione da svolgere per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) deliberare sulla relazione del Presidente e degli altri organi sociali;
- c) approvare i bilanci dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere l'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
- f) eleggere l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- g) comminare la sanzione della radiazione o dell'esclusione;
- h) esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su convocazione del Presidente, e può essere indetta anche su richiesta del Consiglio Direttivo, del Revisore o di almeno un terzo degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione della Sezione;

con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti

degli organi della UILDM Nazionale ODV.

L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata su richiesta di uno degli organi o dei soggetti sopraindicati, per deliberare in ordine a rilevanti e urgenti questioni che dovranno essere specificamente precisate dai promotori.

## **ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di 5 e non più di 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) proporre le modifiche dello Statuto interno;
- b) approvare il Regolamento interno per il buon funzionamento dell'Associazione;
- c) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente dell'Associazione;
- d) nominare, tra i propri componenti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) adottare il Bilancio d'esercizio (o Consuntivo) e l'eventuale Bilancio Preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) comminare le sanzioni della censura e della sospensione;
- g) accertare e dichiarare la decadenza del Socio per sopraggiunta incompatibilità ex Art. 22, ultimo comma;
- h) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- i) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi dell'Associazione.

## **ART. 15 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto, a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale della UILDM Nazionale ODV.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- d) dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e degli eventuali enti e organizzazioni partecipate;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente e al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

## **ART. 16 - IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne svolge tutte le funzioni.

## **ART. 17 - IL SEGRETARIO**

Compete al Segretario dell'Associazione:

- a) la tenuta dei Libri sociali;
- b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli Organi sociali;
- c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione dell'Associazione.

## **ART. 18 - IL TESORIERE**

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con il Revisore;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese;
- d) provvedere alle spese sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) svolgere il controllo del sistema amministrativo-contabile dell'Associazione che assicuri economicità e controllo della gestione.



## **ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. È formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto al relativo Registro.

## **ART. 20 - BILANCI E NORME DI GESTIONE**

I documenti di Bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Consuntivo.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 21 - CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo Legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

## **ART. 22 - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Detto personale è assicurato secondo Legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Non può essere Socio il dipendente dell'Associazione e chi abbia un rapporto patrimoniale organico con la stessa.

## **ART. 23 - MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO**

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione con una maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti, anche in seconda convocazione.

Si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale della UILDM Nazionale ODV.

## **ART. 24 - SCIoglimento, ESTINZIONE, CESSAZIONE**

Lo scioglimento, l'estinzione o la cessazione della Sezione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata di almeno i tre quarti dei Soci iscritti, anche in seconda convocazione.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla UILDM Nazionale ODV o, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro Primo agli Articoli 14 e seguenti del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Gli adeguamenti del presente Statuto adottati ai sensi dell'Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017, saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'Art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.